

**REGOLAMENTO (CE) N. 1683/94 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 luglio 1994

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso e al bilancio previsionale di approvvigionamento per le Azzorre e Madera e, rispettivamente, per le isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93<sup>(5)</sup>, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore del riso per le Azzorre e per Madera per la campagna 1993/1994 che è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore del riso per le isole Canarie per la campagna 1993/1994;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

che occorre stabilire il bilancio di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, tenendo conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1983/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1997/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 14.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.